



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 478 della seduta del 12 novembre 2021.

Oggetto: Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP, ai sensi Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Nomina Commissario liquidatore e indirizzi per la procedura di LCA.

Presidente e Assessore Proponente: Dott. Roberto Occhiuto – Avv. Rosario Vari

Dirigenti Generali: Dott. Francesco Venneri – Dott. Filippo De Cello – Ing. Gianfranco Comito

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. 0 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°490613 del 12/11/2021
F.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001 n. 38, è stato introdotto il "*Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza*";
- con Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, è stato disposto l'accorpamento, senza liquidazione, in unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CoRAP, degli enti consortili di cui alla L. R. 24 dicembre 2001 n. 38;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29 giugno 2016, è stato istituito, formalmente, il CoRAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai già cinque consorzi provinciali per lo sviluppo industriale disciplinati dalla L.R. n. 38/2001;
- con Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 47 è stata modificata la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, introducendo l'art. 6 bis rubricato "Liquidazione coatta amministrativa", il cui comma 1 prevede, tra l'altro, che "... *il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CoRAP*";
- con delibera di Giunta Regionale n. 610 del 20 dicembre 2019 e con successivo D.P.G.R. n. 344 del 23 dicembre 2019, verificate le condizioni di legge di cui alla richiamata L.R. n. 24/2013, per come modificata dalla L.R. n. 47/2019, è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del CoRAP e, contestualmente, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per i 12 mesi successivi per evitare il grave rischio di rendere ineseguibili le funzioni di interesse pubblico che il CoRAP esercita ai sensi della L.R. n. 38/2001 e del DPR n. 218/1978 (artt. da 50 a 54); la procedura liquidatoria è stata prorogata con delibera di Giunta Regionale n. 460 del 09 dicembre 2020 per un periodo equivalente;
- con il suindicato D.P.G.R. n. 344/2019 si è provveduto, altresì, alla nomina del Commissario Liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L.R. 24/2013, cui ha fatto seguito il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 22 dicembre 2020 di nomina del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. 24/2013;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 22 del 26 gennaio 2021, pubblicata in data 17 febbraio 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2019, introduttivo dell'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
- la stessa Corte ha evidenziato al punto 8.1 che "*La circostanza che gli enti pubblici, quand'anche esercenti attività d'impresa, siano istituzionalmente esclusi dall'ambito applicativo del fallimento (artt. 1, primo comma, della legge fallimentare e 2221 del codice civile) non implica quindi che essi siano automaticamente suscettibili di liquidazione coatta amministrativa, occorrendo pur sempre una norma di legge che lo preveda.*"; la stessa ha rimarcato che anche "... *la disciplina – peraltro non ancora in vigore – del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», ha, «ribadito che «[l]a liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge» (art. 293, comma 1), compie la radicale opzione di escludere l'applicazione dell'istituto, come regolato dal medesimo codice, per tutti gli enti pubblici (art. 294, comma 3).*";
- la sentenza ha concluso che "... *questa Corte non può esimersi dal segnalare che l'odierno assetto normativo appare carente di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale. L'opzione per l'impiego in casi siffatti della procedura di liquidazione coatta amministrativa – opzione non isolata nel*

contesto della legislazione regionale, come rilevato dalle difese della Regione Calabria e del CORAP – evidenzia la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneità di una disciplina pur sempre incidente sull'ordinamento civile e processuale, permetta tuttavia alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali.”;

- conseguentemente, la richiamata pronuncia ha interrotto la prosecuzione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, senza alcuna censura sulle motivazioni e sui fondamenti presupposti, consolidatisi in atti, di natura gestionale, finanziaria ed economica, che hanno legittimato la procedura stessa;
- la Giunta Regionale, preso atto di quanto sopra, con delibera n. 78 del 11 marzo 2021, ha provveduto ad individuare il Commissario straordinario cui assegnare, per un periodo di un anno, le funzioni di amministrazione e di rappresentanza legale dell'Ente, successivamente nominando lo stesso con D.P.G.R. n. 23 del 12 marzo 2021;

DATO ATTO CHE:

- su impulso dell'orientamento della sopra citata pronuncia costituzionale, il Legislatore ha novellato l'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto il comma 5-bis stabilendo che: *“Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1”;*
- il citato disposto normativo ha esteso alla facoltà delle Regioni di procedere al ricorso all'applicazione della procedura della liquidazione coatta amministrativa per gli enti soggetti alla propria vigilanza e, ove si ricorresse a detta procedura e per quanto compatibili, si provvede all'esecuzione delle procedure di cui al citato comma 1 dello stesso art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

TENUTO CONTO CHE:

- con D.G.R. n. 411 del 25 agosto 2021, preso atto della sussistenza delle condizioni previste dal novellato art. 15, comma 5-bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, è stata disposta la procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP, per la durata di mesi 12 prorogabile alle condizioni di legge;
- con D.P.G.R. n. 147 del 01 settembre 2021 si è preso atto della suindicata Delibera di Giunta Regionale nominando, per l'effetto, il Commissario liquidatore del CORAP, nonché autorizzando la prosecuzione temporanea dell'attività del Consorzio regionale, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 104 della L.F., per un periodo di dodici mesi, prorogabile alle condizioni di legge, anche in considerazione delle precipue funzioni attribuite all'Ente dall'art. 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dalla L.R. 38/2001 e dalla L.R. 24/2013;
- con DGR n. 436 del 14.09.2021 sono state apportate modifiche e integrazioni alla DGR 411 citata, nello specifico ponendo il CoRAP in liquidazione senza limiti di tempo e dando incaricando il già Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, alla predisposizione degli atti necessari finalizzati alla nomina del Comitato di Sorveglianza.

CONSIDERATO CHE

- con ordinanza n. 1508 del 21.10.2021 il TAR Calabria, per gli effetti del ricorso opposto dal Commissario straordinario del CoRAP, ha disposto la sospensione della DGR n. 411/2021 e del DPGR n. 147/2021 riconoscendo – quale unica motivazione ammissibile - che i citati atti regionali sono stati assunti da un organo regionale non legittimato, in quanto vigente il regime di *prorogatio* conseguente alla già avvenuta indizione delle elezioni amministrative regionali;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 50 del DPR n. 218/1978 "I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle Regioni che le esercitano ai sensi della legislazione vigente";
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della Legge regionale n. 38/2001 e dell'art. 5 della Legge regionale n. 24/2013 il CoRAP è un Ente pubblico economico costituito nella forma consortile per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive;
- per effetto delle citate leggi regionali il CoRAP è, altresì, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria per l'esecuzione delle funzioni e delle finalità conferite, e soggetto alla vigilanza della Giunta Regionale in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della citata L.R. n. 38/2001 e dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 24/2013;

DATO ATTO CHE il CoRAP ha trasmesso alle strutture regionali competenti i seguenti atti:

- Bilancio d'esercizio relativo al 2016, approvato con Decreto Commissariale n. 56 del 29/05/2018;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2017, approvato con Decreto Commissariale n. 73 del 9/08/2018;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2018, adottato con Decreto Commissariale n. 46 del 4 giugno 2021;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2019, adottato con Decreto Commissariale n. 54 del 17 giugno 2021;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2020, adottato con Decreto Commissariale n. 64 del 22 luglio 2021;
- Piano industriale dell'Ente 2021-2023 approvato con Decreto commissariale n. 47 del 07/06/2021, e trasmesso con nota consortile prot. n. 0003249 del 07/06/2021;
- Esecutività dello "stato passivo creditori tardivi, comunicato alla Regione Calabria con PEC del 29/10/2020 a firma del precedente Commissario Liquidatore (cron. 01365) contenente le risultanze del Tribunale di Catanzaro- Sezione Fallimentare da cui risulta un ammontare di istanze accolte per oltre 50 milioni di euro;

DATO ATTO CHE,

- il Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo ha formulato le proprie osservazioni in atti di cui alle note prot. n. 307206 del 7/07/2021 e prot. n. 355674 del 10/08/2021;
- il Dipartimento Economia e Finanze ha altresì trasmesso le sue osservazioni con le note prot. n. 293849 del 29/06/2021, n. 346852 del 3/08/2021 e n. 354910 del 10/08/2021, in atti;
- le istruttorie espletate sugli aspetti contabili dei bilanci d'esercizio relativi ai suindicati anni hanno rilevato che l'utile registrato negli esercizi 2018, 2019 e 2020 non è riuscito a coprire le perdite subite nel biennio 2016-2017, le quali hanno azzerato il capitale

sociale (fondo consortile) e le riserve disponibili e, pertanto, in tutti gli esercizi considerati l'Ente risulta versare nell'ipotesi prevista dall'articolo 2447 del codice civile secondo cui: *“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”*;

- in conclusione, dall'analisi dei bilanci di esercizio 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e delle relazioni corredate dagli organi di controllo, si evince che l'Ente non è in grado di perseguire utilmente le finalità di istituto;
- il Commissario liquidatore, giusta D.P.G.R. n. 147 del 01 settembre 2021 ha trasmesso relazione illustrativa in cui emerge uno stato passivo che sostanzialmente conferma l'assenza di continuità aziendale e di conferma delle condizioni già dichiarate nella DGR n. 411 del 25.08.2021.

DATO ATTO ALTRESÌ, CHE:

- con Decreto commissariale n. 47 del 07/06/2021, il Commissario straordinario CoRAP ha proceduto all'approvazione Piano industriale dell'Ente 2021-2023, trasmesso con nota prot. n. 0003249 del 07/06/2021 al fine degli adempimenti ex L.R. 24 del 2013, art. 15;
- è apparso necessario per la Regione Calabria procedere, prioritariamente e preliminarmente ad ogni eventuale valutazione e decisione tecnico-amministrativa, alla verifica del piano industriale presentato dal Consorzio, al fine di valutare l'idoneità dello stesso a garantire il rispetto del principio della continuità aziendale e le concrete prospettive di riequilibrio dell'Ente;
- a tal fine in data 11/08/2021 si è tenuto un Tavolo interdipartimentale, convocato nota prot. n. 345305 del 02.08.2021 dal il Dirigente del Settore “Legalità e Sicurezza-Attuazione della L.R. 9/2018, Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti Strumentali” del Dipartimento Segretariato Generale, di concerto con il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, con la partecipazione dei competenti uffici regionali, ai sensi della DGR n. 527 del 30.12.2020, unitamente ai Dipartimenti e alle Strutture competenti per le rispettive materie, finalizzato al confronto e all'acquisizione di approfondimenti tecnici e di merito relativamente al Piano Industriale CoRAP, come da resoconto di cui alla nota prot. 359063 del 13/08/2021 del Settore regionale “Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti strumentali”, in atti;
- ad esito del confronto e dell'approfondimento istruttorio nell'ambito del tavolo interdipartimentale, il resoconto finale in calce alla nota prot. n. 359063 del 13.08.2021 rileva *“la presenza nel Piano industriale adottato dal CORAP, di importanti criticità e carenze che non lo rendono attuabile e sostenibile”*. Tra i vari punti, ha pesato in particolare ed in maniera inequivocabile, la valutazione sulla non permanenza di tutti gli Asset posti alla base della sostenibilità del Piano Industriale adottato dal CORAP, nella parte in cui si è proceduto al confronto dei termini puntuali della prescrizione posta dal Dipartimento Economia e Finanze Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni e Società *“...Se anche un solo punto su cui è stato costruito il piano in esame venisse meno sarebbe impossibile il raggiungimento dell'economicità e dell'efficienza della gestione e di conseguenza l'Ente non sarebbe in grado di raggiungere l'equilibrio economico finanziario in grado di scongiurare futuri squilibri che inesorabilmente tornerebbero a gravare sulle finanze dei soci e, pertanto, sarebbe necessario adottare le procedure conseguenti derivanti dall'assenza di continuità aziendale risultando l'Ente incapace di operare”* rispetto alla posizione espressa dall'Autorità Idrica della Calabria *“...Dalla lettura di quanto precede discende come, una volta costituito il neo gestore del servizio idrico integrato su base regionale, nella successiva fase di operatività, per il caso in questione, gli impianti di depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, quale appunto CORAP, nel rispetto dell'unità di gestione, dovranno essere trasferiti in concessione*

d'uso al medesimo gestore del servizio. In aggiunta, il subentro nelle gestioni avverrà, da parte del nuovo gestore affidatario del servizio, secondo un cronoprogramma, che, sebbene di durata prevedibile di 2/3 anni, potrebbe prevedere, tra quelli iniziali, proprio il subentro nella gestione di impianti quali quelli di cui si discute, anche antecedentemente al 2023. Al riguardo, l'orizzonte temporale del Piano proposto dal CORAP ricomprende attività da espletarsi anche nel 2023, con ciò verosimilmente prevedendo, proprio in considerazione delle previsioni recate dal richiamato art. 172, comma 6, un subentro del gestore al termine del periodo 2021-2023."

ATTESO CHE dall'istruttoria emerge che il CoRAP versa quindi in una grave crisi finanziaria, patrimoniale ed economica, anche per effetto delle continue e consistenti procedure esecutive in atto, tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni istituzionali, oltre che versare nelle condizioni previste dall'art. 15 del DL 98/2011;

VISTI:

- il combinato disposto del comma 1 e del comma 5-bis dell'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, rubricato: "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", secondo cui:
 - *"((5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 [art. rubricato: Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari] possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1));*
 - ed al citato comma 1, secondo le compatibili disposizioni applicabili dalle Regioni, è disposto che: *"1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con delibera di Giunta, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed e' nominato un commissario."*;
 - di seguito si dispone che *"Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni."*;

VISTI

- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3";

RITENUTO, pertanto:

- che nella fattispecie in esame sussistono le condizioni oggettive per sottoporre alla procedura della liquidazione coatta amministrativa il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CORAP, ai sensi di quanto disposto dal nuovo

comma 5-bis dell'art. 15 del D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011), che estende – come detto - agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina della suddetta procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942, applicabile nelle situazioni descritte dall'art. 15 comma 1;

- che tale procedura tende maggiormente a tutelare il patrimonio pubblico, i creditori, le funzioni pubbliche, nonché, i diritti del personale a tempo indeterminato dell'Ente;

DATO ATTO CHE:

- l'interpello interno rivolto ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale, al fine di verificare disponibilità a ricoprire il ruolo di Commissario liquidatore, risulta privo di candidature, come da atti allegati;
- la situazione in cui versa il Consorzio presenta profili di crisi particolarmente grave, tale da richiedere il ricorso ad una figura professionale qualificata in considerazione della complessità degli adempimenti connessi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia dei procedimenti, nonché a garanzia dell'interesse pubblico sotteso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per come sopra rappresentato, si rende necessario individuare quale Commissario liquidatore un professionista qualificato esterno all'amministrazione regionale;
- allo scopo di cui al punto che precede, si è proceduto a richiedere a Unindustria Calabria una rosa di nomi all'interno della quale individuare la figura più adeguata a svolgere le complesse funzioni de quo, come da documentazione in atti;
- per il compenso del Commissario liquidatore occorre far riferimento a quanto previsto dal Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c.;
- gli oneri derivanti dal presente atto sono a carico del CORAP e in particolare della procedura di LCA;
- occorre incaricare il Dipartimento Presidenza, con il supporto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori culturali, per le attività di monitoraggio della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP;

PRESO ATTO CHE:

- il Dirigente Generale attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e all'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

SU PROPOSTA del Presidente e dell'Assessore allo "Sviluppo Economico e Attrattori culturali", formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, a voti unanimi;

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati per costituirne parte integrante e sostanziale della presente, di:

1. di disporre, la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP, ai sensi dell' art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
2. di dare atto che la stessa risulta indifferibile e urgente per scongiurare il depauperamento del patrimonio del CoRAP, a fronte delle numerose procedure di esecuzione in atto nonché, tutelare i diritti dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente, la par condicio creditorum;
3. di individuare, ai sensi dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, quale Commissario liquidatore del CoRAP Avv. Enrico Mazza;
4. di stabilire che il compenso spettante al Commissario liquidatore del CORAP sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c." ed il relativo onere è posto a carico del bilancio del CoRAP;
5. di stabilire che con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale si procederà alla nomina del Commissario Liquidatore individuato con il presente provvedimento, con in esso individuate le eventuali necessarie specifiche procedurali ed esecutive;
6. di incaricare il Dipartimento Presidenza, con il supporto del Dipartimento "Sviluppo economico e Attrattori culturali" per il monitoraggio della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP;
7. di rinviare, per quanto non espressamente disciplinato alla disciplina prevista in materia;
8. di notificare, per gli effetti di legge, il presente atto a: Corap, Revisore Unico CoRAP, Commissario straordinario CoRAP;
9. di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Roberto Occhiuto